



**CITTÀ DI JESOLO**



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 28/04/2022

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Oggi ventotto aprile duemilaventidue, dalle ore 19:11 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SÌ
2) VALIANTE ENNIO	2) SÌ
3) GINO PASIAN	3) SÌ
4) CATERINA BACCEGA	4) SÌ
5) CHIARA VALLESE	5) SÌ
6) LUCAS PAVANETTO	6) SÌ
7) GINO CAMPANER	7) NO
8) STEFANO BACCHIN	8) SÌ
9) ANITA DA VILLA	9) SÌ
10) FABIO VISENTIN	10) SÌ
11) VENERINO SANTIN	11) SÌ
12) DANIELA DONADELLO	12) NO
13) DAMIANO MENGO	13) SÌ
14) ILENIA BUSCATO	14) NO
15) NICOLA MANENTE	15) SÌ
16) ALBERTO CARLI	16) SÌ
17) CHRISTOFER DE ZOTTI	17) SÌ

Presiede ENNIO VALIANTE - presidente del consiglio comunale.

Partecipa DANIELA GIACOMIN - segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

PRESIDENTE: la parola alla dottoressa Carpenedo.

*Entra la consigliera Donadello. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri.*

DOTTORESSA CARPENEDO: buonasera a tutti. Questo punto è relativo all'approvazione delle tariffe TARI 2022, che ogni anno viene sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, dopo un lungo processo di approvazione dei costi, che vede coinvolti il Consiglio di bacino Venezia Ambiente dove il Comune di Jesolo svolge un ruolo importante. E' stato un processo lungo anche quest'anno, perché si è dovuto approvare l'MTR2, il cosiddetto metodo dei rifiuti, che approva ARERA con apposite deliberazioni, quindi questa autorità che ogni anno cambia le regole e per effetto di queste regole abbiamo avuto l'approvazione dei costi legati all'anno 2022 in particolar modo, in ordine ai quali si arriva poi alla determinazione di queste tariffe. Di fronte a questo importo di costo è stato possibile applicare un abbattimento di circa mezzo milione di euro sul totale di 12.583.000euro, importo che arriva da risorse incassate dal recupero evasione, cioè di quelle utenze che non risultavano inserite nell'ambito del pagamento dei rifiuti e questo permette di far scendere il monte costi a dodici milioni. O meglio: i costi restano uguali ma vengono finanziati con questo mezzo milione, per poi essere spalmati su quella che è l'entità delle superfici e dei nuclei. Questa entità è divisa in utenze domestiche e non domestiche: le domestiche si riferiscono alle abitazioni e nelle abitazioni c'è stato un recupero di metri quadri che poi ha consentito un interessante risultato finale per la cittadinanza, ovvero avere una riduzione media delle abitazioni per l'area paese del 10% e di una riduzione che oscilla dal 2 al 4% per le abitazioni dell'area Lido. Diciamo che è diverso perché ci sono due aree tariffarie nell'ambito del Comune, che rispecchiano quella che è la vocazione turistica del territorio, soprattutto nell'area del Lido. Per quanto concerne le attività economiche, dove c'è una dinamica di superfici abbastanza simile a quello dell'anno precedente, anche se fortunatamente l'aumento dei rifiuti rispetto al 2020 consente di tornare ad una produzione di rifiuti, che naturalmente è anche sinonimo di attività e di ricchezza, ai livelli ante pandemia. Quello che accade nelle utenze non domestiche è che si avrà un adeguamento al tasso di inflazione, programmato dalla stessa autorità, pari all'1.7%. Queste attività avranno un abbattimento, per quanto concerne quel gruppo di attività economiche che hanno subito la chiusura e che sono state individuate tramite un apposito decreto ministeriale che ancora permette nel 2022, di riconoscere dei benefici nei confronti di queste utenze non domestiche che hanno subito delle chiusure, un esempio per tutti: le discoteche o le palestre. Questo chiude la manovra tariffaria.

*Durante l'intervento della dottoressa Carpenedo esce il consigliere Visentin. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 13 (tredici) consiglieri.*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Carli.

CONSIGLIERE CARLI: grazie presidente. Volevo solo chiedere: ovviamente c'è onnivarianza di tariffe, di importi su quello che è il carico per le imprese, però le imprese avranno un aumento, perché l'anno scorso il Comune aveva dato un contributo straordinario per aiutare a causa della pandemia, giusto? Più o meno quanto era questo contributo? Solo per avere un'idea precisa.

PRESIDENTE: grazie consigliere. La parola ora al consigliere De Zotti.

CONSIGLIERE DE ZOTTI: spero di spiegarmi correttamente. Se non erro adesso, con il nuovo metodo, diciamo che passa attraverso il Consiglio di Bacino, noi gli effetti dei minori costi in un singolo anno, da quel che ho capito, li vedremo tra due anni. Noi cominciamo a vedere gli effetti del 2020 quando causa COVID abbiamo avuto un calo di raccolta, di conferimenti e quindi di costi, ecco questa è la domanda: se lo vediamo in questi piani finanziari, se noi adesso in questo piano finanziario vediamo i minori costi, quindi un abbattimento del piano finanziario derivante dal 2020, quando i minori costi ci sono stati a causa della minore raccolta.

PRESIDENTE: dottoressa Carpenedo a lei la parola per la risposta.

DOTTORESSA CARPENEDO: in merito alla questione degli importi che sono stati stanziati l'anno scorso verso le utenze non domestiche, è successo tramite dei bandi che sono stati pubblicati verso settembre/ottobre, quindi hanno avuto una dinamica che si è protratta abbastanza, fino ad arrivare anche agli inizi del 2022. Quelle riduzioni erano su richiesta, per chi aveva determinati requisiti e quelle sono ancora in fase di calcolo, cioè alcune sono state calcolate ed altre no. Il fatto che non ci sia un conteggio finale ci impedisce di conoscere l'entità del residuo rimasto, o meglio, c'è un'idea e quest'idea ci ha permesso di proporre all'amministrazione, come parte tecnica, di agire sulle chiuse. È invece ancora necessario sapere o conoscere quali saranno alla fine le risorse che residueranno e quindi se poi potranno essere rimesse in gioco, quindi quelle dell'anno scorso andavano verso chi faceva istanza e aveva i prerequisiti e stiamo ancora facendo le rendicontazioni, perché ci siamo un po' protratti per aver riaperto i bandi, perché non ci sono state tutte queste adesioni. La questione un po' più difficile della seconda domanda, perché un po' più difficile? Perché questo piano rifiuti fa riferimento a due anni fa e quindi ci si aspetta, se l'anno di riferimento è il 2020, di dire: "ora nel 2022 dovrebbe essere una riduzione di costo". Diciamo che quel gap di riduzione di rifiuti che c'è stato, non altissimo, ma c'è stato, rispetto per esempio a quel che è successo nel 2021, è stato oggetto di rendicontazione nel PEF grezzo del gestore, quindi quella parte trattata dal Consiglio di Bacino è confluita quest'anno, assieme ad una miriade di altre componenti che sono chiaramente poi andate ad assorbire questa possibilità che ci fosse anche una riduzione di costo, perché non era poi, almeno da come ci ha spiegato la direttrice di bacino, così incisiva. Su questo piano si continua un po' a beneficiare del ricalcolo rispetto agli anni prima ancora, cioè visto che il metodo ARERA ha permesso altri recuperi, di cui si beneficerà ancora per un po', anche probabilmente per il prossimo anno.

PRESIDENTE: grazie dottoressa Carpenedo. La parola al consigliere Carli per il secondo intervento.

CONSIGLIERE CARLI: solo due valutazioni. Credo che, è chiaro che quando si parla di tariffe e di immondizia sono sempre soldi da pagare, ma credo che siano buone notizie per i cittadini: da un lato credo ci sia una buona notizia, che l'anno scorso magari non si è capita completamente, ma che quest'anno si è riconfermata, arrivando da una gestione corretta dei conti e dei calcoli e dell'imputazione dei costi degli anni precedenti, che gli uffici hanno sempre fatto, quindi il balzo col nuovo sistema non c'è stato per il nostro Comune. Ci sono stati Comuni che hanno avuto balzi importanti e difficili da assorbire, tra l'altro in annate come quella scorsa, estremamente complessa, quindi la bontà dei calcoli che avevano fatto negli anni si è riverberata in una trasformazione col nuovo metodo del PEF di ARERA, che è molto simile a quello precedente della nostra città. Dall'altro lato c'è una diminuzione di alcuni costi che, tenuto conto la situazione delle utenze, gas e altro, è comunque una notizia positiva per i cittadini, vista la situazione complessiva generale dell'aumento delle utenze, a livello nazionale, dovuto non solo alla guerra, ma anche alla speculazione e alla carenza di materie prime. Quindi, insomma, una notizia positiva.

*Durante l'intervento del consigliere Carli rientra il consigliere Visentin. Risultano pertanto presenti il sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri.*

PRESIDENTE: grazie consigliere Carli. La parola al consigliere Manente.

CONSIGLIERE MANENTE: grazie presidente. Volevo aggiungere quanto è stato comunicato dal nostro assessore Idra e dalla nostra responsabile, la dottoressa Carpenedo in commissione, su quanto sia stato importante il recupero di tutte quelle somme che in diversi anni, parliamo di almeno 15 anni, non erano state incassate da parte dell'ente. Ricordo che all'epoca la dirigente, la dottoressa Giacomini aveva messo in piedi un sistema, tramite un software per incamerare tutto, ma abbiamo scoperto negli anni che non era così semplice, per diversi motivi, non ultimo la difficoltà economica in cui sono incorse diverse aziende durante questi anni. La notizia positiva invece che ci è stata data in commissione è quella che abbiamo recuperato una cospicua quantità di denaro che era dovuta alle casse del comune. Quindi grazie per tutto quello che avete fatto in questi anni e il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE: grazie consigliere Manente. La votazione è aperta.

DOPO DI CHE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.”, si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 14 (quattordici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Caterina Baccega, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- assenti: n. 2 (due – Gino Campaner, Ilenia Buscato) consiglieri;
- votanti: sindaco e n. 14 (quattordici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Caterina Baccega, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- astenuti: nessuno;
- favorevoli: sindaco e n. 14 (quattordici) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2022/20 del 20/04/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.” e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 26 aprile 2022, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l’esito della votazione come sopra specificata.

## DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2022/20 del 20/04/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico.

---

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

### VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.

### RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

CONSIDERATO che:

- è stato istituito, per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale *“Venezia”*, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;
- il comune di Jesolo fa parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che funge da ente territorialmente competente per il servizio di gestione dei rifiuti gestito integralmente, compresa la fase di applicazione e riscossione del tributo, dalla società Veritas S.p.A.

RILEVATO che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treponti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesse D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario cosiddetto grezzo.

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *“linee guida interpretative”*, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021.

TENUTO conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente del 14 aprile 2022 di validazione PEF 2022-2025 con relativa proposta di manovra tariffaria 2022 ARERA dei comuni del bacino in area Veritas S.p.A. - deliberazione dell'Assemblea.

TENUTO conto, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

VISTO il piano economico finanziario del periodo 2022-2025, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC.

TENUTO conto che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all'ARERA da parte dell'ETC, secondo la tempistica prevista dalla citata norma.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in modifica con delibera di consiglio comunale n. 55 del 29/06/2021, con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

RICHIAMATO altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

ESAMINATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato.

TENUTO conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Importo
Totale costi del piano finanziario	€ 12.583.063
Contributo MIUR (€ 12.332,66) e TARIG MERCATO (€ 6.000,00)	€ 18.332,66
Entrate da recupero evasione	€ 504.860,00
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00
Totale entrate da tariffe	€ 12.059.870,34

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze al 7 febbraio 2022, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd che si allinea alla percentuale del 55,93% proveniente dalle utenze non domestiche e del 44,07% per le domestiche;
- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell'anno 2021 è pari a 29.936.000 Kg.;
- la base imponibile è stata analizzata in ragione delle conseguenze prodotte dall'entrata in vigore del decreto sull'economia circolare dei rifiuti, d.lgs. 116/2020.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio indicato nella relazione di determinazione delle tariffe, come segue:

- 55,93 % a carico delle utenze domestiche;
- 44,07 % a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

VISTO il d.l. 4/2022 convertito in legge 25/2022 che rifinanzia il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato alle attività che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Per l'attuazione della disposizione si dispone l'applicazione delle vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, del d.l. 25/05/2021 n. 73 ai sensi del quale in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600

milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI a favore delle predette categorie economiche.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021 di ripartizione del fondo previsto dal d.l. 73/2021 che ha assegnato al comune di Jesolo le risorse utilizzate per finanziare le riduzioni TARI destinate alle attività economiche che hanno subito restrizioni.

CONSIDERATO che i resti derivati dal sopra citato fondo a seguito della rendicontazione delle riduzioni TARI riconosciute nel 2021, possono essere utilizzate per finanziare nuove misure TARI per l'anno 2022, fermo restando le medesime finalità indicate dalla norma, ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 4/2022.

RITENUTO di riconoscere la riduzione del 50% sia sulla componente fissa sia variabile, da finanziare con i resti del fondo del d.l. 73/2021, da applicare nella fase di emissione a saldo della Tari dovuta sull'anno 2022 a favore delle attività chiuse, individuate con i codici ATECO della Tabella Allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021, quali discoteche, sale da ballo night-club e simili, cinema, teatri, palestre, piscine, centro benessere, parchi divertimento, sale giochi, attività di intrattenimento.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

DATO ATTO che:

- la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta dell'assessore competente;
- la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di prendere atto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dall'Ente territorialmente competente nella seduta del 14 aprile 2022, al quale si rinvia, comprensivo delle detrazioni previste dall'autorità di regolazione;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 come riportate nell'allegato A) *scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2022* della presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di approvare la relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa, per l'importo complessivo di € 12.059.870,34;
5. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%;
6. di riconoscere la riduzione del 50% sia sulla componente fissa sia variabile, da finanziare con i resti del fondo del d.l. 73/2021, da applicare nella fase di emissione a saldo della Tari dovuta sull'anno 2022 a favore delle attività chiuse, individuate con i codici ATECO della Tabella Allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021, quali discoteche, sale da ballo night-club e simili, cinema, teatri, palestre, piscine, centro benessere, parchi divertimento, sale giochi, attività di intrattenimento;
7. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2022 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2022 e alle spese per il servizio RSU, alle operazioni di rettifica contabile dell'importo TARI derivante dal recupero evasione anni precedenti;
8. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Dirigente  
del Settore Finanziario e Sviluppo Turistico  
dott. Massimo Ambrosin

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente  
ENNIO VALIANTE

Il segretario comunale  
DANIELA GIACOMIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**SCHEDA TECNICA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO TARI (TASSA RIFIUTI)  
ANNO 2022**

**1 CALCOLO DELLE TARIFFE DI DETERMINAZIONE DELLA TARI**

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 147/2013 e del Regolamento comunale di istituzione e disciplina della Tari, il calcolo della tariffa rifiuti avviene in applicazione del metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99 con gli adeguamenti contenuti nel presente atto.

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza della deliberazione 363/2021

Ammontare del Piano Finanziario approvato per l'anno 2022: **12.059.870,34**

Importo finale al netto delle detrazioni DETERMINAZIONE ARERA 2/2021. L'extraggettito TARI deriva da attività di recupero evasione, parte disponibile incassata da rendicontazione Veritas per euro 504.860 (decurtato TEFA)

**Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.**

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

CF = 4.841.297,28 PARI AL 40,14% (arrotondato)

CV= 7.218.573,06 PARI AL 59,86% (arrotondato)

**DATI SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

La determinazione dei dati sulla produzione dei rifiuti permette di individuare l'entità dei costi da attribuire alle due macrocategorie. Il Comune di Jesolo applica il metodo presuntivo del DPR 158/99 basato sui coefficienti Kd delle attività economiche.

Kg complessivi conferiti nel 2021: 29.936.000 (DATO VERITAS )

Kg attribuibili alle utenze NON DOMESTICHE calcolato con i coefficienti Kd = Kg. 14.994.93 pari a 55,93%

Kg attribuibili alle utenze DOMESTICHE ricavata per differenza                      Kg 11.813.152 pari al 44,07%

CONSEGUENTEMENTE I COSTI ATTRIBUITI ALLE MACROCATEGORIE SONO I SEGUENTI:

UTENZE DOMESTICHE EURO 5.314.784,86

UTENZE NON DOMESTICHE: EURO 6.745.085,48

## **2 L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE: TARIFFA BASE (JESOLO PAESE) E TARIFFA TURISTICA (JESOLO LIDO)**

La realtà turistica della Città di Jesolo si riflette anche sull'organizzazione del servizio rifiuti che deve rispondere alle dinamiche estive di produzione dei rifiuti con andamento crescente dal mese di gennaio fino a raggiungere il picco nei mesi di luglio e agosto per effetto dei flussi turistici tipici della località balneare. La stessa distribuzione territoriale delle unità immobiliari rientranti nella categoria delle utenze domestiche permette di individuare una concentrazione nella fascia della zona Lido.

In analogia alla strategia applicativa avviata nel 2013, in armonia con le disposizioni del DPR 158/99, si conferma l'articolazione del territorio individuando due ambiti:

- L'area delle utenze domestiche localizzate nella zona territoriale dei centri abitati di JESOLO PAESE
- L'area delle utenze domestiche localizzate nella zona territoriale dei centri abitati di JESOLO LIDO

I centri abitati trovano fondamento nella delibera di Giunta municipale n. 50 del 23/03/2016. La delimitazione delle aree è definita nella planimetria riportata al punto 12 del presente elaborato.

Sulla base della distribuzione dell'insediamento delle utenze domestiche il gestore dei rifiuti Veritas ha monitorato nel 2018 la quantità dei rifiuti prodotti, uomini e mezzi impiegati nei due ambiti territoriali al fine di addivenire a una articolazione del piano economico finanziario corrispondente alle due realtà di Jesolo paese e Jesolo Lido. Le modalità e gli esiti del monitoraggio si trovano indicati nel documento di Piano economico finanziario approvato per l'anno 2019 con apposita delibera consiliare. Gli esiti dell'analisi si assumono a riferimento anche per l'anno 2022, in ragione di parametri consolidati relativi alla base imponibile, al servizio svolto e ai costi del servizio.

Ai fini dell'assegnazione dei costi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche si applica la percentuale indicata nel citato documento relativa alla produzione dei rifiuti attribuita alle due macro categorie di utenza

Costi attribuibili alla zona territoriale JESOLO PAESE 24,72%

Costi attribuibili alla zona territoriale JESOLO LIDO 75,28%

Conseguentemente i costi sono così attribuiti alle utenze domestiche:

- **COSTI AMBITO DI JESOLO PAESE UTENZE DOMESTICHE EURO 1.313.814,82**
- CF 40,14% E QV 59,86 % SULLA BASE DEL PEF 2022
- **COSTI AMBITO DI JESOLO LIDO UTENZE DOMESTICHE EURO 4.000.970,04**
- CF 40,14% E QV 59,86 % SULLA BASE DEL PEF 2022

COSTI PEF COMPLESSIVO PER L'ANNO 2021			
TCF-Tot.Ccosti fissi	5.051.327,00		40,14
TCV-Totale costi variabili	7.531.736,00		59,86
	12.583.063,00		100,00
ulteriori detrazioni MIUR+ TARIG CUM	18.332,66		
ulteriori detrazioni EXTRAGETTITO TARI	504.860,00		
Percentuale dei costi da coprire con le entrate tariffarie	12.059.870,34		100,00
TCF-Tot.Ccosti fissi	4.841.297,28	40,14	
TCV-Totale costi variabili	7.218.573,06	59,86	
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (% di TCF)	44,07%	2.133.559,71	5.314.784,86
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCF)	55,93%	2.707.737,57	6.745.085,48
		4.841.297,28	12.059.870,34
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (% di TCV)	44,07%	3.181.225,15	
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCV)	55,93%	4.037.347,91	
		7.218.573,06	
TOTALE COSTI UTENZE DOMESTICHE		5.314.784,86	
TOTALE COSTI NON DOMESTICHE		6.745.085,48	
UTENZE DOMESTICHE PEF 2022		SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE	
		TARIFFA BASE PAESE	TARIFFA TURISTICA LIDO
PARTE FISSA	527.365,27	1.605.989,37	2.133.354,64
SUDDIVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI DA ANALISI DEL 2019 AREA PAESE E AREA LIDO	40,14	40,14	
PARTE VARIABILE	786.449,55	2.394.980,67	3.181.430,22
SUDDIVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI DA ANALISI DEL 2019 AREA PAESE E AREA LIDO	59,86	59,86	
TOTALI	1.313.814,82	4.000.970,04	5.314.784,86
importo totale piano finanziario proposto, con iva su acquisti	12.059.870,34	6.745.085,48	
importo piano finanziario riparametrato 5%	602.993,52	5.314.784,86	
Gettito atteso comprensivo 5% tributo ambientale città metropolitana	12.662.863,86		
DISTRIBUZIONE DEI COSTI SULLA BASE DELL'ANALISI UTILIZZATA NEL 2019 PAESE E LIDO			
IMPORTO ATTRIBUITO AREA PAESE	2.981.199,95		12.059.870,34
IMPORTO ATTRIBUITO AREA LIDO TURISTICO	9.078.670,39		75,28
IMPORTO ATTRIBUITO ALLE DOMESTICHE PAESE 44,07%	1.313.814,82		
IMPORTO ATTRIBUITO ALLE DOMESTICHE TURISTICHE 44,07%	4.000.970,04	5.314.784,86	
Quantità totale rifiuti prodotta nel 2021	29.936.000		
Quantità prodotta dalle attività ricavata con i coefficienti ministeriali Kd 2021	14.994.393	55,93	
Quantità prodotta dalle utenze domestiche ricavata per differenza	11.813.152	44,07	
Quantità prodotta dalle utenze domestiche ricavata per differenza	11.813.152	NUCLEI	
Quantità rifiuti, attribuita in percentuale, prodotta dalle domestiche AREA PAESE sulla base del PEF AREA PAESE 24,72	2.920.211,28	13318,71	219,26
Quantità rifiuti attribuita in percentuale, prodotta dalle domestiche AREA LIDO TUR sulla base del PEF area lido 75,28	8.892.941,13	40716,86	218,41
			75,28

### 3 DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ZONA TURISTICA

La determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze caratterizzate da occupanti che non hanno dimora abituale nel Comune di Jesolo nell'AREA turistica comporta il superamento del criterio del nucleo familiare anagrafico a favore di un criterio razionale fondato sulla media dei componenti il nucleo familiare. Partendo dalla media dei nuclei familiari di Jesolo rilevata dall'ISTAT per il 2017 pari a 2,08 componenti, si individua una soglia di superficie che computa 2 componenti per le utenze con superficie calpestable calcolata unicamente sull'utenza madre (con esclusione delle pertinenze) fino a mq 60. Per le superfici superiori si computano tre componenti. La soglia fissata a 60 mq tiene conto della media delle superfici delle unità immobiliari a disposizione situate nell'area turistica pari a 63,20 mq

(1.436.100,00/22.720).

#### 4 STABILIMENTI BALNEARI

Il DPR 158/99 contiene la modalità di calcolo della tariffa rifiuti secondo criteri presuntivi. Il documento riporta delle tabelle di coefficienti della produzione dei rifiuti finalizzati a ripartire equamente il carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche. Per la macrocategoria delle non domestiche, l'atto riporta una serie di coefficienti articolati per trenta tipologie di attività. La possibilità di modifica degli stessi può essere collegata direttamente a situazioni puntuali. All'atto dell'introduzione della Tariffa, avvenuta nell'anno 2003, è stata adottata la tabella nella sua integrità ad eccezione della tipologia 05 denominata *stabilimenti balneari* in quanto la spiccata connotazione balneare della località aveva permesso l'individuazione di un coefficiente specifico. Si assumono a riferimento i dati applicati nel 2013, confermata nel 2019 e anni successivi

Il coefficiente Kc e il Kd vengono così rideterminati. Il coefficiente Kd è stato modificato nel 2021 per effetto delle variazioni applicata nella stessa misura su tutti i Kd

##### **DETERMINAZIONE COEFFICIENTE CAT. 5 STABILIMENTI BALNEARI**

SECONDO DATI TRASMESSI DAL GESTORE

COSTI ANNUI PER LA PULIZIA ARENILE € 462.561,63.

VPL CER150106 Kg 197.270

Secco CER200301 Kg 235.780

Spiaggiato CER200303 Kg 3.357.000

Superficie associata alla categoria Stabilimenti 534.442

Costi attribuibili alla pulizia aree concessionate calcolate in proporzione alla tipologia

rifiuti: EURO 52.852

Costo a mq  $52.852/534.442$  euro 0.09 (Kc)

Rideterminazione del Kd (Kg raccolti/superficie)

$433050/534.442 = \text{Kg/mq } 0.81$  (Kd)

#### 5 COEFFICIENTI Ka, Kb, Kc, Kd DPR 158/99

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in *range* delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in *range* compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La determinazione dei valori applicata nel presente documento ricalca l'equilibrio tariffario raggiunto nella distribuzione del carico Tari, frutto di adeguamenti continui nel corso degli anni di vigenza e che, partendo dal coefficiente medio, giunge a computare il minimo per le tipologie di attività che nel meccanismo distributivo raggiungono un'imposizione più

alta. Per l'anno 2022 si confermano i coefficienti approvati per le Tari 2021 che sono stati determinati in considerazione della minore produzione dei rifiuti dovuti al periodo pandemico, In alcuni casi sono stati applicati dei coefficienti in deroga, in applicazione della facoltà di prevista dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Tabella dei coefficienti Ka applicati alle utenze domestiche

n. componenti il nucleo, superfici	Ka applicato
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o Più	1,30
Totale .....	

Tabella dei coefficienti Kb applicati alle utenze domestiche Tariffa base

n. componenti il nucleo, superfici	Kb min-max - med	Kb applicato
1	0,6-1,0 - 0,8	0,90
2	1,4-1,8 - 1,6	1,60
3	1,8-2,3 - 2	1,80
4	2,2-3,0 - 2,6	2,40
5	2,9-3,6 - 3,2	2,90
6 o Più	3,4-4,1 - 3,7	3,40

Tabella dei coefficienti Kb applicati alle utenze domestiche Tariffa turistica

n. componenti il nucleo, superfici	Kb min-max - med	Kb applicato
1	0,6-1,0 - 0,8	0,70
2	1,4-1,8 - 1,6	1,60
3	1,8-2,3 - 2	1,80
4	2,2-3,0 - 2,6	2,40
5	2,9-3,6 - 3,2	2,90
6 o Più	3,4-4,1 - 3,7	3,40

Tabella dei coefficienti Kc e Kd applicati alle utenze non domestiche

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Kc Min-Max - Med	Kc applicato	S*KC	Kd applicabile min-max - med	Kd applicato	
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,67 - 0,53	0,40	13.014,40	3,28-5,50 - 4,39	2,90	
02 Cinematografi e Teatri	0,30-0,43 - 0,36	0,43	283,80	2,50-3,50 - 3,00	2,98	
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60 - 0,55	0,51	94.505,86	4,20-4,90 - 4,55	3,57	
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88 - 0,82	0,88	164.483,62	6,25-7,21 - 6,73	6,13	
05 Stabilimenti balneari	0,38-0,64 - 0,51	0,09	53.020,92	3,10-5,22 - 4,16	0,69	
06 Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51 - 0,42	0,34	9.878,36	2,82-4,22 - 3,52	2,49	
07 Alberghi con ristorante	1,20-1,64 - 1,42	1,64	889.506,48	9,85-13,45 - 11,65	10,78	
07a Agriturismi	0,95-1,08 - 1,01	0,95	0,00	7,76-8,88 - 8,32	6,60	
08 Alberghi senza ristorante	0,95-1,08 - 1,01	1,08	86.017,68	7,76-8,88 - 8,32	7,55	
09 Case di cura e riposo	1,00-1,25 - 1,12	1,25	5.758,75	8,20-10,22 - 9,21	8,40	
10 Ospedali	1,07-1,29 - 1,18	1,29	10.799,88	8,81-10,55 - 9,68	8,97	
11 Uffici, agenzie	1,07-1,52 - 1,29	1,52	102.102,35	8,78-12,45 - 10,61	10,58	
12 Banche ed Istituti di credito, studio professionale	0,55-0,61 - 0,58	0,61	3.129,91	4,50-5,03 - 4,76	4,28	
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,99-1,41 - 1,2	1,41	106.195,56	8,15-11,55 - 9,85	9,82	
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80 - 1,45	1,80	7.304,40	9,08-14,78 - 11,93	12,56	
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,60-0,83 - 0,71	0,83	10.688,74	4,92-6,81 - 5,86	5,79	
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78 - 1,43	1,78	0,00	8,90-14,58 - 11,74	12,39	
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48 - 1,28	1,48	11.316,08	8,95-12,12 - 10,53	10,30	
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03 - 0,92	1,03	21.877,61	6,76-8,48 - 7,62	7,21	
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09-1,41 - 1,25	1,09	8.314,74	8,95-11,55 - 10,25	7,91	
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92 - 0,65	0,38	0,00	3,13-7,53 - 5,33	2,77	
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09 - 0,82	1,09	6.690,42	4,50-8,91 - 6,70	7,57	
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	5,57-9,63 - 7,6	6,00	247.650,00	45,67-78,97-62,32	41,11	
23 Mense, birrerie amburgherie	4,85-7,63 - 6,24	5,40	20.055,60	39,78-62,55-51,16	42,87	
24 Bar, Caffè, Pasticceria	3,96-6,29 - 5,12	5,20	139.687,60	32,44-51,55-41,99	37,12	
24a Gelateria artigianale da passeggio	3,96-6,29 - 5,12	3,96	7.947,72	32,44-51,55-41,100	27,57	
24 b Chioschi bar su area demaniale marittima	3,96-6,29 - 5,13	6,29	15.429,37	32,44-51,55-41,101	51,55	
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gelateria	2,02-2,76 - 2,39	2,76	30.161,28	16,55-22,67-19,61	19,27	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61 - 2,07	2,61	605,52	12,60-21,40-17,00	18,19	
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	7,17-11,29 - 9,23	11,29	46.605,12	58,76-92,56-75,66	71,16	
27a Pizzeria al Taglio (artigiani)	7,17-11,29 - 9,23	7,90	6.162,00	58,76-92,56-75,67	51,94	
28 Supermercati di generi misti	1,56-2,74 - 2,15	2,20	52.628,84	12,82-22,45-17,63	17,06	
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,50-6,92 - 5,21	3,50	0,00	28,70-56,78-42,74	33,86	
30 Discoteche, Night club	1,04-1,91 - 1,47	1,91	13.343,26	8,56-15,68 - 12,12	13,33	

**6 BANCA DATI DELLE UTENZE AL 7 FEBBRAIO 2022. (Fonte Veritas S.p.A.)**

La banca dati delle utenze è stata trasmessa dal soggetto gestore Veritas S.p.A. e acquisita al protocollo dell'ente. Ai fini della distribuzione tariffaria, le superfici e i nuclei sono stati riparametrati per calcolare gli effetti dell'agevolazione sul compostaggio domestico e sull'avvio al recupero.

**DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI A FEBBRAIO 2022**

<b>UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE</b>					
n. componenti il nucleo, superfici	Num. Nuclei	Num. Nuclei corretti compostaggio	Superficie Totale (mq)	Ka applicato	Superficie corretta da Ka
1	2.161,00	2.115,40	219.087,00	0,80	175.269,60
2	2.640,00	2.566,50	265.565,00	0,94	249.631,10
3	2.260,00	2.205,10	194.038,00	1,05	203.739,90
4	1.028,00	997,10	136.414,00	1,14	155.511,96
5	233,00	223,70	34.047,00	1,23	41.877,81
6 o Più	92,00	87,50	14.237,00	1,30	18.508,10
<b>Totale .....</b>	<b>8.414,00</b>	<b>8.195,30</b>	<b>863.388,00</b>		<b>844.538,47</b>
<b>UTENZE DOMESTICHE TURISTICHE</b>					
n. componenti il nucleo, superfici	Num. Nuclei	Num. Nuclei corretti compostaggio	Superficie Totale (mq)	Ka applicato	Superficie corretta da Ka
1	2.198,00	2.191,10	172.982,00	0,80	138.385,60
2 (per i non res sup.0 - 60 mq.)	15.120,00	15.113,40	714.408,00	0,94	671.543,52
3 (per i non res sup. da 61 mq)	7.600,00	7.592,20	721.692,00	1,05	757.776,60
4	377,00	375,80	40.318,00	1,14	45.962,52
5	63,00	62,70	6.519,00	1,23	8.018,37
6 o più	40,00	39,10	4.872,00	1,30	6.333,60
<b>Totale .....</b>	<b>25.398,00</b>	<b>25.374,30</b>	<b>1.660.791,00</b>		<b>1.628.020,21</b>

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Attività	Superficie tot	Superf. Totale (mq) 2022 corretta dalle agevolazioni
01 Musei, Biblioteche, scuole ecc..	32.622,00	32.622,00
02 Cinematografi e Teatri	660,00	660,00
03 Autorimesse e magazz. senza vendita	185.820,00	185.750,77
04 Campeggi, Distributori carburanti	186.901,00	186.868,62
05 Stabilimenti balneari	591.751,00	591.751,00
06 Esposizioni, autosaloni	29.050,00	29.050,00
07 Alberghi con ristorante	529.569,00	529.542,20
07a Agriturismi	2.626,00	2.626,00
08 Alberghi senza ristorante	95.680,00	95.680,00
09 Case di cura e riposo	4.607,00	4.607,00
10 Ospedali	8.372,00	8.372,00
11 Uffici, agenzie	68.389,00	68.367,23
12 Banche ed Istituti di credito e studi prof	5.131,00	4.856,87
13 Negozi abbigliamento, calzature,..	76.429,00	76.429,00
14 Edicole, farmacie ...	4.081,00	4.081,00
15 Negozi particolari quali filatelia tende ..	13.022,00	13.022,00
16 Banchi di mercato beni durevoli		0,00
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere ..	7.956,00	7.956,00
18 Attiv. Artig. tipo botteghe falegname ..	25.420,00	21.773,18
19 Carrozzerie, autofficine ...	10.627,00	8.072,78
20 Attività Industriali (capannoni)	3.175,00	3.175,00
21 Attività artigianali specifiche	10.064,00	10.064,00
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie ..	43.833,00	43.833,00
23 Mense, birrerie amburgherie	2.853,00	2.853,00
24 Bar, Caffè, Pasticcerie ..	30.935,00	30.935,00
24a gelateria da passeggio	2.173,00	2.173,00
24 b Chioschi bar su area demaniale marittima		2.453,00
25 Supermercato, Pane, Salumi ..	10.826,00	10.826,00
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	180,00	180,00
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori ..	2.066,00	2.066,00
27a Pizze al taglio (artigiano)	961,00	961,00
28 Ipermercati di generi misti	23.630,00	23.566,91
29 Banchi di mercato generi alimentari		0,00
30 Discoteche, Night club	6.986,00	6.986,00
<b>Totale .....</b>	<b>2.016.395,00</b>	<b>2.012.159,57</b>

7 CALCOLO TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE PER AMBITO JESOLO PAESE

<b>Quota Fissa UtENZE Domestiche AREA PAESE - TARIFFA BASE 2022</b>				
	Totale Tariffa Fissa totale			
	<b>Tariffa fissa domestiche</b>			
<b>Tf = Quf * S * Ka</b>	Quota Fissa Ut. Domest.	<b>527.365,27</b>	<b>Quf=Costi fissi/Sup_</b>	<b>0,6244</b>
	<b>Composiz. Nuclei</b>	<b>Ka applic.</b>	<b>Costi/mq. (Quf*Ka) (L./100)</b>	<b>Importo NUCLEI PAESE</b>
	Nuclei con 1 compon.	0,80	<b>0,4996</b>	109.445,69
	" " 2 "	0,94	<b>0,5870</b>	155.880,14
	" " 3 "	1,05	<b>0,6557</b>	127.223,74
	" " 4 "	1,14	<b>0,7119</b>	97.108,19
	" " 5 "	1,23	<b>0,7681</b>	26.150,26
	" " 6 o piu'	1,30	<b>0,8118</b>	11.557,23
				<b>527.365,27</b>

## 8. CALCOLO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE PER AMBITO JESOLO PAESE

<b>Quota Variabile UtENZE DOMESTICHE PAESE</b>				
Totale Tariffa Variabile:				
<b>TVd = Quv * Kb *</b>	Totale tariffa	<b>786.449,55</b>		
<b>Quv = Quantità rifiuti prodotta dalle utenze dom/tot. Nuclei corretti per Kb</b>				
<b>Cu = costi variabili ute. Dom./quantità totale rifiuti prodotta dalle stesse</b>				
n. componenti il nucleo	Num. Nuclei	Kb min-max - med	Kb applicato	Nuclei Totali corretti da Kb
1	2.115	0,6-1,0 - 0,8	0,90	1.903,86
2	2.567	1,4-1,8 - 1,6	1,60	4.106,40
3	2.205	1,8-2,3 - 2	1,80	3.969,18
4	997	2,2-3,0 - 2,6	2,40	2.393,04
5	224	2,9-3,6 - 3,2	2,90	648,73
6 o piu'	88	3,4-4,1 - 3,7	3,40	297,50
<b>Totale .....</b>	<b>8.195</b>	<b>Abit Equival ==&gt;</b>		<b>13.318,71</b>
tità rifiuti ute dom AREA P	2.920.211			
costi quota variabile PAE	786.449,55	<b>Quv =</b>	<b>219,2563</b>	
		<b>Cu =</b>	<b>0,2693</b>	
Composiz. Nuclei	Kb applic.	Quota variabile unitaria (Quv*0	Numero nuclei	Gettito Totale
Nuclei con 1 compon.	0,90	<b>53,1436</b>	2.115	112.420
" " 2 "	1,60	<b>94,4776</b>	2.567	242.477
" " 3 "	1,80	<b>106,2873</b>	2.205	234.374
" " 4 "	2,40	<b>141,7163</b>	997	141.305
" " 5 "	2,90	<b>171,2406</b>	224	38.307
" " 6 o piu'	3,40	<b>200,7648</b>	88	17.567
			8.195	<b>786.449,55</b>

## 9. CALCOLO TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE TARIFFA TURISTICA PER AMBITO JESOLO LIDO

<b>Quota Fissa UtENZE DOMESTICHE LIDO AREA TURISTICA 2022</b>				
	<b>Tariffa fissa domestiche</b>		<b>1.605.989,37</b>	
$Tf = Quf * S * Ka$	Quota Fissa Ut. Domest.	Quf=Costi fissi/Sup_	<b>0,99</b>	
	Composiz. Nuclei	Ka applic.	Prz/mq. (Quf*Ka) (L./	<b>introito NUCLEI LIDO</b>
	Nuclei con 1 compon	0,8	<b>0,7892</b>	136.512,93
	" " 2 "	0,94	<b>0,9273</b>	662.456,00
	" " 3 "	1,05	<b>1,0358</b>	747.522,15
	" " 4 "	1,14	<b>1,1246</b>	45.340,54
	" " 5 "	1,23	<b>1,2134</b>	7.909,86
	" " 6 o piu'	1,3	<b>1,2824</b>	6.247,89
				<b>1.605.989,37</b>

## 10. CALCOLO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA TURISTICA PER AMBITO JESOLO LIDO

<b>Quota Variabile UtENZE DOMESTICHE LIDO</b>					
n. componenti il nucleo, superfici	Num. Nuclei	Kb	NUCLEI CORRETTI	a variabile unitaria	Gettito Totale
1	2.191	0,70	1533,77	<b>41,2949</b>	90.481,36
2 NUCLEI TURISTICI AB	15.113	1,60	24181,44	<b>94,3884</b>	1.426.530,40
3 (NUCLEI TURISTICI AB	7.592	1,80	13665,96	<b>106,1870</b>	806.192,99
4	376	2,40	901,92	<b>141,5827</b>	53.206,77
5	63	2,90	181,83	<b>171,0791</b>	10.726,66
6 o piu'	39	3,40	132,94	<b>200,5755</b>	7.842,50
Totale .....	25.374		40.597,86		<b>2.394.980,67</b>
<b>Q<sub>uv</sub> = Quantità rifiuti prodotta dalle utenze dom/tot. Nuclei c</b>			<b>219,0495</b>		
<b>C<sub>u</sub> = costi variabili ute. Dom./quantità totale rifiuti prodotta d</b>			<b>0,2693</b>		
Rifiuti ute dom AREA TUR	8.892.941,13				
costi var dom LIDO	2.394.980,67				

## 11 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

### UTENZE NON DOMESTICHE

$$Tf = Qaf * S * Kc \quad CF+CV \quad 6.745.085,48$$

$$Tv = Cu * S * Kd$$

COSTI FISSI 2.707.737,57 40,14

COSTI VARIABILI

4.037.347,91 59,86

Quota Unit. Fissa (Qaf)= CF/Sup\_corretta

1,2371


CU= CV/Quantità rifiuti

0,2693

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Kc applicato	S*KC	Prz. almq. (Qaf*Kc):	Gettito quota fissa	Kd applicato	Superficie Totale (mq)	Quantita' Tot. Stimata Rifiuti	Costo/Mq per categ.	GETTITO TARIFFA
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	13.048,80	<b>0,4348</b>	16.142,61	2,90	32.622,00	94.588,14	<b>0,7807</b>	25468,54
02 Cinematografi e Teatri	0,43	283,80	<b>0,5320</b>	351,09	2,98	660,00	1.963,50	<b>0,8010</b>	528,69
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	94.732,89	<b>0,6309</b>	117.193,62	3,57	185.750,77	663.130,25	<b>0,9612</b>	178552,58
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	164.444,38	<b>1,0886</b>	203.433,39	6,13	186.868,62	1.145.224,33	<b>1,6501</b>	308359,88
05 Stabilimenti balneari	0,09	53.257,59	<b>0,1113</b>	65.884,72	0,69	591.751,00	407.420,56	<b>0,1854</b>	109700,91
06 Esposizioni, autosaloni	0,34	9.877,00	<b>0,4206</b>	12.218,79	2,49	29.050,00	72.418,16	<b>0,6712</b>	19499,11
07 Alberghi con ristorante	1,64	868.449,21	<b>2,0288</b>	1.074.354,50	10,78	529.542,20	5.711.006,74	<b>2,9039</b>	1537729,59
07a Agriturismi	0,95	2.494,70	<b>1,1752</b>	3.086,18	6,60	2.626,00	17.321,10	<b>1,7760</b>	4663,83
08 Alberghi senza ristorante	1,08	103.334,40	<b>1,3361</b>	127.834,51	7,55	95.680,00	722.192,64	<b>2,0324</b>	194455,56
09 Case di cura e riposo	1,25	5.758,75	<b>1,5464</b>	7.124,12	8,40	4.607,00	38.689,59	<b>2,2612</b>	10417,45
10 Ospedali	1,29	10.799,88	<b>1,5959</b>	13.360,48	8,97	8.372,00	75.075,91	<b>2,4146</b>	20214,73
11 Uffici, agenzie	1,52	103.918,18	<b>1,8804</b>	128.556,70	10,58	68.367,23	723.496,17	<b>2,8494</b>	194806,54
12 Banche ed Istituti di credito, studio professionale	0,61	2.962,69	<b>0,7546</b>	3.665,13	4,28	4.856,87	20.765,57	<b>1,1512</b>	5591,28
13 Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta	1,41	107.764,89	<b>1,7443</b>	133.315,45	9,82	76.429,00	750.341,71	<b>2,6434</b>	202034,89
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	7.345,80	<b>2,2268</b>	9.087,46	12,56	4.081,00	51.269,60	<b>3,3827</b>	13804,71
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e etessuti, tappeti, capp	0,83	10.808,26	<b>1,0268</b>	13.370,85	5,79	13.022,00	75.377,85	<b>1,5586</b>	20296,03
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,78	0,00	<b>2,2020</b>	0,00	12,39	0,00	0,00	<b>3,3369</b>	0,00
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	11.774,88	<b>1,8309</b>	14.566,65	10,30	7.956,00	81.962,71	<b>2,7739</b>	22069,05
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettric	1,03	22.426,38	<b>1,2742</b>	27.743,57	7,21	21.773,18	156.941,11	<b>1,9408</b>	42257,52
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	8.799,33	<b>1,3484</b>	10.885,61	7,91	8.072,78	63.870,20	<b>2,1303</b>	17197,51
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,38	1.206,50	<b>0,4701</b>	1.492,56	2,77	3.175,00	8.784,97	<b>0,7450</b>	2365,42
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	1,09	10.969,76	<b>1,3484</b>	13.570,64	7,57	10.064,00	76.219,70	<b>2,0392</b>	20522,70
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	6,00	262.998,00	<b>7,4226</b>	325.353,61	41,11	43.833,00	1.801.799,30	<b>11,0681</b>	485147,40
23 Mense, birrerie amburgherie	5,40	15.406,20	<b>6,6803</b>	19.058,94	42,87	2.853,00	122.319,52	<b>11,5441</b>	32935,41
24 Bar, Caffè, Pasticceria	5,20	160.862,00	<b>6,4329</b>	199.001,64	37,12	30.935,00	1.148.281,21	<b>9,9946</b>	309182,97
24a Gelateria artigianale da passeggio	3,96	8.605,08	<b>4,8989</b>	10.645,30	27,57	2.173,00	59.918,30	<b>7,4245</b>	16133,43
24 b Chioschi bar su area demaniale marittima	6,29	0,00	<b>7,7813</b>	0,00	51,55	0,00	0,00	<b>13,8802</b>	0,00
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	2,76	29.879,76	<b>3,4144</b>	36.964,11	19,27	10.826,00	208.611,61	<b>5,1885</b>	56170,17
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	469,80	<b>3,2288</b>	581,19	18,19	180,00	3.274,20	<b>4,8978</b>	881,60
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	11,29	23.325,14	<b>13,9668</b>	28.855,42	71,16	2.066,00	147.020,69	<b>19,1609</b>	39586,38
27a Pizza al Taglio (artigiani)	7,90	7.591,90	<b>9,7731</b>	9.391,90	51,94	961,00	49.918,03	<b>13,9863</b>	13440,79
28 Ipermercati di generi misti	2,20	51.847,21	<b>2,7216</b>	64.139,94	17,06	23.566,91	402.079,80	<b>4,5939</b>	108262,87
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,50	0,00	<b>4,3298</b>	0,00	33,86	0,00	0,00	<b>9,1163</b>	0,00
30 Discoteche, Night club	1,91	13.343,26	<b>2,3629</b>	16.506,89	13,33	6.986,00	93.109,41	<b>3,5887</b>	25070,38
		2.188.786,43		<b>2.707.737,57</b>		2.009.706,57	14.994.392,59		<b>4.037.347,91</b>

## 12 DELIMITAZIONE TERRITORIALE

- AREA TURISTICA - JESOLO LIDO - DELIMITAZIONE
- AREA NON TURISTICA - JESOLO PAESE - DELIMITAZIONE



**TABELLA FINALE DELLE TARIFFE TARI 2022**

## UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE – JESOLO PAESE

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,4996	53,1436
2	0,5870	94,4776
3	0,6557	106,2873
4	0,7119	141,7163
5	0,7681	171,2406
6 o più	0,8118	200,7648

## UTENZE DOMESTICHE TARIFFA AREA TURISTICA – JESOLO LIDO

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,7892	41,2949
2	0,9273	94,3884
3	1,0358	106,1870
4	1,1246	141,5827
5	1,2134	171,0791
6 o più	1,2824	200,5755

UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4948	0,7807
02 Cinematografi e Teatri	0,5320	0,8010
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6309	0,9612
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	1,0886	1,6501
05 Stabilimenti balneari	0,1113	0,1854
06 Esposizioni, autosaloni	0,4206	0,6712
07 Alberghi con ristorante	2,0288	2,9039
07a Agriturismi	1,1752	1,7760
08 Alberghi senza ristorante	1,3361	2,0324
09 Case di cura e riposo	1,5464	2,2612
10 Ospedali	1,5959	2,4146
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,8804	2,8494
12 Banche ed Istituti di credito	0,7546	1,1512
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev.	1,7443	2,6434
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,2268	3,3827
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	1,0268	1,5586
16 Banche di mercato beni durevoli	2,2020	3,3369
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,8309	2,7739
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2742	1,9408
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,3484	2,1303
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	0,4701	0,7450
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3484	2,0392
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	7,4226	11,0681
23 Mense, birrerie hamburgerie	6,6803	11,5441
24 Bar, Caffè, Pasticceria	6,4329	9,9946
24 a Gelateria artigianale da passeggio	4,8989	7,4245
25 b Chioschi bar su area demaniale marittima	7,7813	13,8802
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,4144	5,1885
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,2288	4,8978
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	13,9668	19,1609
27a Pizza al Taglio (artigiani)	9,7731	13,9863
28 Ipermercati di generi misti	2,7216	4,5939
29 Banche di mercato generi alimentari	4,3298	9,1163
30 Discoteche, Night club	2,3629	3,5887



**CITTÀ DI JESOLO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2022/20 DEL 20/04/2022

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

CONSIDERATO che:

- è stato istituito, per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale *“Venezia”*, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;
- il comune di Jesolo fa parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che funge da ente territorialmente competente per il servizio di gestione dei rifiuti gestito integralmente, compresa la fase di applicazione e riscossione del tributo, dalla società Veritas S.p.A.

RILEVATO che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesse D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario cosiddetto grezzo.

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *“linee guida interpretative”*, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021.

TENUTO conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente del 14 aprile 2022 di validazione PEF 2022-2025 con relativa proposta di manovra tariffaria 2022 ARERA dei comuni del bacino in area Veritas S.p.A. - deliberazione dell'Assemblea.

TENUTO conto, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

VISTO il piano economico finanziario del periodo 2022-2025, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC.

TENUTO conto che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all'ARERA da parte dell'ETC, secondo la tempistica prevista dalla citata norma.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in modifica con delibera di consiglio comunale n. 55 del 29/06/2021, con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

RICHIAMATO altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

ESAMINATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato.

TENUTO conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Importo
Totale costi del piano finanziario	€ 12.583.063
Contributo MIUR (€ 12.332,66) e TARIG MERCATO (€ 6.000,00)	€ 18.332,66
Entrate da recupero evasione	€ 504.860,00
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00
Totale entrate da tariffe	€ 12.059.870,34

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze al 7 febbraio 2022, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd che si allinea alla percentuale del 55,93% proveniente dalle utenze non domestiche e del 44,07% per le domestiche;
- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell'anno 2021 è pari a 29.936.000 Kg.;
- la base imponibile è stata analizzata in ragione delle conseguenze prodotte dall'entrata in vigore del decreto sull'economia circolare dei rifiuti, d.lgs. 116/2020.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio indicato nella relazione di determinazione delle tariffe, come segue:

- 55,93 % a carico delle utenze domestiche;
- 44,07 % a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

VISTO il d.l. 4/2022 convertito in legge 25/2022 che rifinanzia il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato alle attività che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Per l'attuazione della disposizione si dispone l'applicazione delle vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, del d.l. 25/05/2021 n. 73 ai sensi del quale in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600

milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI a favore delle predette categorie economiche.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021 di ripartizione del fondo previsto dal d.l. 73/2021 che ha assegnato al comune di Jesolo le risorse utilizzate per finanziare le riduzioni TARI destinate alle attività economiche che hanno subito restrizioni.

CONSIDERATO che i resti derivati dal sopra citato fondo a seguito della rendicontazione delle riduzioni TARI riconosciute nel 2021, possono essere utilizzate per finanziare nuove misure TARI per l'anno 2022, fermo restando le medesime finalità indicate dalla norma, ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 4/2022.

RITENUTO di riconoscere la riduzione del 50% sia sulla componente fissa sia variabile, da finanziare con i resti del fondo del d.l. 73/2021, da applicare nella fase di emissione a saldo della Tari dovuta sull'anno 2022 a favore delle attività chiuse, individuate con i codici ATECO della Tabella Allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021, quali discoteche, sale da ballo night-club e simili, cinema, teatri, palestre, piscine, centro benessere, parchi divertimento, sale giochi, attività di intrattenimento.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

DATO ATTO che:

- la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta dell'assessore competente;
- la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di prendere atto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dall'Ente territorialmente competente nella seduta del 14 aprile 2022, al quale si rinvia, comprensivo delle detrazioni previste dall'autorità di regolazione;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 come riportate nell'allegato A) *scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2022* della presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di approvare la relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa, per l'importo complessivo di € 12.059.870,34;
5. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%;
6. di riconoscere la riduzione del 50% sia sulla componente fissa sia variabile, da finanziare con i resti del fondo del d.l. 73/2021, da applicare nella fase di emissione a saldo della Tari dovuta sull'anno 2022 a favore delle attività chiuse, individuate con i codici ATECO della Tabella Allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021, quali discoteche, sale da ballo night-club e simili, cinema, teatri, palestre, piscine, centro benessere, parchi divertimento, sale giochi, attività di intrattenimento;
7. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2022 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2022 e alle spese per il servizio RSU, alle operazioni di rettifica contabile dell'importo TARI derivante dal recupero evasione anni precedenti;
8. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Dirigente  
del Settore Finanziario e Sviluppo Turistico  
dott. Massimo Ambrosin

---

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.